T_{A} BELLA E

Tabella C

Incrementi dell'indennità di ente.

Valori in euro annui

Posizione economica

dal 1.1.03

Isp. Gen. r.e.	104,76	
Dir. Div. r.e.	104,76	
IV	89,81	
v	80,79	
VI	68,87	
VII	59,86	
VIII	51,23	
IX	47,88	

Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori differenziali percepiti ai sensi dell'art. 44, comma 3, del C.C.N.L. 94-97.

Tabella ${\cal D}$

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1,2002

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Anzianità	I	П	Ш
da 0 a 4 da 5 a 8 da 9 a 12 da 13 a 16	100,14	82,90	63,91
da 17 a 22 da 23 a 30 da 31 in poi	141/24	103,33	83,64

Incrementi mensili della retribuzione tabellare dal 1.1.2003

Vatori in Euro da corrispondere per 13 monsilità

Anzianila	I	n	Ш
da 0 a 3 da 4 a 7 da 9 a 12 da 13 a 16	80,72	68,01	51,27
da 17 a 22 da 23 a 30 da 31 in poi	114,25	83,29	66,98

Nuova retribuzione tabellare al 1.1.2003 ⁽¹⁾

 I
 II
 III

 Indeunità Integrativa Speciale
 7.273,29
 6.936,94
 6.676,02

Anzianità 11 Ш da 0 a 3 42.264,97 25.392,62 46.811,34 35,902,62 da 4 a 7 51.529,18 30.138,34 39.262,69 da 8 a 12 56.216,54 32,504,74 42.617,08 da 13 a 16 47.713.31 36,304,42 da 17 a 22 63.736,20 da 23 a 30 70.186,75 52,370,72 39.619.56 58.335,28 43.870,00 da 31 in poi 78.548,18

Allegato n. 1

SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

Art. 1.

Definizione

 Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Art. 2.

Principi

- 1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
- a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
- b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
- c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
- d) è istituita la figura della consigliera/del consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi consigliera/consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della consigliera/del consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
- e) viene garantito l'impegno dell'amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del protocollo d'intesa per l'adozione del presente codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale consigliera/consigliere. Per il ruolo di consigliera/consigliere gli enti individuano i soggetti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
- $f)\$ è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
- g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo altresì che venga inserita, precisandone in modo ogget-

⁽¹⁾ I valori a decorrere dal 1.1.2003 comprendono ed assorbono l'Indennità Integrativa Speciale.